

S.A.L.T.

SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA

Autostrada A12 Tratto Sestri Levante -:- Brugnato

Autostrada A11 Tratto Lucca Ovest -:- Massarosa

Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale

ORDINANZA N. 1326

Il sottoscritto Claudio Farnesi, nella Sua qualità di Dirigente Area Esercizio della Società Autostrada Ligure Toscana, "Società facente parte del Gruppo S.I.A.S. S.p.A." con sede in Lido di Camaiore – Via Don Enrico Tazzoli n° 9, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Ing. Paolo Pierantoni con procura speciale del Dott. Giovanni Simonelli Notaio in Viareggio del 10 giugno 2010;

- premesso che la S.A.L.T. p.a. è concessionaria dell'A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada A12 (Sestri Levante -:- Livorno con diramazioni Viareggio -:- Lucca e Fornola -:- La Spezia) in forza della Convenzione Unica ANAS S.p.A./SALT S.p.A. sottoscritta in data 02.09.2009 ed efficace a tutti gli effetti dal 12.11.2010;
- premesso che durante il periodo invernale di ogni anno le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;



– considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

– visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

– vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013

ORDINA

A tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che in tutti i periodi invernali, dal 15 novembre al 15 aprile che transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza SALT:

- in carreggiata sud, direzione Livorno, dalla progressiva di inizio competenze 48+831 compreso la rampa di ingresso per Livorno dall'autostazione Sestri Levante fino alla progressiva chilometrica 75+761 (asse cavalcavia di svincolo di Brugnato – Borghetto Vara)

- in carreggiata nord, direzione Genova, dalla progressiva chilometrica 76+000 compreso la rampa di ingresso per Genova dall'autostazione di Brugnato – Borghetto Vara fino alla progressiva chilometrica di fine competenze 48+831

- su tutte le rampe delle autostazioni intermedie di Deiva Marina e Carrodano;

sull'autostrada A11 tra le autostazioni di Lucca Ovest e Massarosa:

- in carreggiata est, direzione Firenze, dalla progressiva chilometrica 81+300 compreso la rampa di ingresso per Lucca dall'autostazione di Massarosa fino alla progressiva di fine competenze km 66+673;
- in carreggiata ovest, direzione Viareggio, dalla progressiva chilometrica di inizio competenze km 66+890 compreso le rampe di ingresso dalla viabilità ordinaria per l'autostazione di Lucca Ovest fino alla progressiva chilometrica 80+790;

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego

su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto attraverso i segnali stradali conformi ai modelli allegati alla presente ordinanza (ovvero allegato B della direttiva 16 gennaio 2013 collocati:

- sulla A12: in itinere alla progressiva chilometrica 77+600 della carreggiata nord, direzione Genova, alla progressiva chilometrica 47+900 della carreggiata sud, direzione Livorno e agli ingressi autostradali, intersezioni con la viabilità ordinaria, delle autostazioni di "Brugnato Borghetto Vara", di "Carrodano", di "Deiva Marina" e di "Sestri Levante",
- sulla A11: in itinere alla progressiva chilometrica 81+300 della carreggiata est, direzione Firenze; alla progressiva chilometrica 66+890 carreggiata ovest, direzione Viareggio, agli ingressi autostradali, intersezione viabilità ordinaria, delle autostazioni di Massarosa, e Lucca

Ovest nonché sullo svicolo di uscita per Lucca Ovest con provenienza Pisa Nord.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, e incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui opera l'autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti n° 1194 del 23.10.2012 e la n° 1234 del 07.10.2011.

Lido di Camaiore, 22 Ottobre 2013

società autostrada ligure toscana p.a.

Esercizio


Claudio Farnesi

Dirigente

9

ALLEGATO B**Esempio di segnale stradale in avvicinamento
ai tratti stradali in cui vige l'obbligo**

colore di fondo proprio
del tipo di strada su cui
è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano


nel pannello integrativo
possono essere
esplicitate ulteriori
informazioni, quali:

- tratto/i stradale/i
(da...a...): (dal Km...al Km...)

- punto o località di inizio
(da...):(dal Km...)

- denominazione della
strada interessata

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)



Esempio di segnale in corrispondenza dei tratti stradali in cui vige l'obbligo



colore di fondo proprio del tipo di strada su cui è installato il segnale:
 verde: ambito autostradale
 blu: ambito extraurbano
 bianco: ambito urbano

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni devono essere bilingue.

